

ordinanza sul reclamo ex art. 703, terzo comma, cod. proc. civ. -
Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione -
Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del
17/02/2014

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso
l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura
eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come
modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio
2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di
merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico
provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa
acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al
giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione
del giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014